



Direzione centrale delle Entrate contributive □

Roma, 31 Marzo 2008

Circolare n. 40

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2008||

SOMMARIO: 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti
2. versamenti volontari nella Gestione separata

1) Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato,

come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. [circolare n.96 del 2003](#)).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.

Pertanto, l'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

- a) proseguitori volontari nella Gestione "artigiani"
 20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- b) proseguitori volontari nella Gestione commercianti
 20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2008.

ARTIGIANI
 Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
 (decorrenza 01/01/2008)

	Classi di reddito			Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
					20,00%RM	17,00%RM
1	Fino € 13.819			13.819	230,32	195,77
2	da € 13.820	a €	18.310	16.065	267,75	227,59
3	da € 18.311	a €	22.801	20.556	342,60	291,21
4	da € 22.802	a €	27.292	25.047	417,45	354,83
5	da € 27.293	a €	31.783	29.538	492,30	418,46
6	da € 31.784	a €	36.274	34.029	567,15	482,08
7	da € 36.275	a €	40.764	38.520	642,00	545,70
8	da € 40.765			40.765	679,42	577,50

COMMERCianti
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(decorrenza 01/01/2008)

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			20,09%RM	17,09%RM
1	Fino € 13.819	13.819	231,35	196,81
2	da € 13.820 a € 18.310	16.065	268,96	228,79
3	da € 18.311 a € 22.801	20.556	344,14	292,75
4	da € 22.802 a € 27.292	25.047	419,33	356,71
5	da € 27.293 a € 31.783	29.538	494,52	420,67
6	da € 31.784 a € 36.274	34.029	569,70	484,63
7	da € 36.275 a € 40.764	38.520	644,89	548,59
8	da € 40.765	40.765	682,47	580,56

N.B.

La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

2) Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2008, come peraltro indicato nella [circolare n. 8 /2008](#), al 24,00%.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.

Per l'anno 2008 l'importo minimo dovuto dai proscutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.316,56, su base annua, e ad € 276,38

su base mensile.

Tale importo viene determinato come segue:

- minimale per l'accredito contributivo
per l'anno 2008⁽¹⁾ € 13.819,00
- moltiplicato per l'aliquota IVS (24,00%) = € 3.316,56 : 12 = € 276,38.

Il Direttore generale
Crecco

1) come stabilito dall'art. 2 del DM 2 maggio 1996, il minime per l'accredito contributivo è quello previsto dall'art. 1, comma 3, della n. 23371990 per la gestione degli esercenti attività commerciali